



Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE (NCC) CON VEICOLI ATIPICI
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Articolo 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Autorizzazione

Articolo 4 - Requisiti dei Conducenti

Articolo 5 - Concorso per l'Assegnazione delle Autorizzazioni

Articolo 6 - Criteri di Valutazione per l'Assegnazione delle Autorizzazioni

Articolo 7 - Condizioni d'esercizio

Articolo 8 - Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozze

Articolo 9 - Contrassegni per i mezzi autorizzati

Articolo 10 - Stazionamento dei mezzi

Articolo 11 - Modalità di Prenotazione e Svolgimento del Servizio

Articolo 12 - Tariffe

Articolo 13 - Inizio e sospensione del servizio

Articolo 14 - Erogazione del servizio

Articolo 15 - Collaborazione alla guida

Articolo 16 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozze

Articolo 17 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

Articolo 18 - (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali)

Articolo 19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Articolo 20 - Comportamento dell'Utenza

Articolo 21 - Sanzioni amministrative

Articolo 22 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Articolo 23 - Reclami sul servizio

Articolo 24 - Violazioni e sanzioni

Articolo 25 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 26 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 27 - Rinuncia all'autorizzazione

Articolo 28 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

Articolo 29 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di noleggio con conducente (NCC) esercitata tramite, veicoli atipici (motocarrozze, Ape Calessino, veicoli elettrici tipo golf cart) all'interno del territorio comunale di Maiori.
2. Il servizio oggetto del presente regolamento, salvo se non diversamente disposto, può essere prestato a richiesta dell'utenza a farsi presso la sede, la rimessa o per via telematica al titolare dell'autorizzazione per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento si intende come **veicoli atipici** veicoli a motore elettrico di piccole dimensioni (tipo golf cart), motocarrozze, Ape calessino, veicoli a trazione animale, velocipede e quei mezzi che, per particolari caratteristiche strutturali o di impiego, non possono essere classificati nelle categorie comuni di veicoli.

Articolo 3 - Autorizzazione

1. L'attività di noleggio con conducente svolta con l'impiego di veicoli atipici è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione del Comune di Maiori.
2. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di NCC è contingentato e stabilito dalla Giunta Comunale. La determinazione avviene sulla base di:
 - a) Andamento dei flussi turistici.
 - b) Caratteristiche geografiche e demografiche.
 - c) Necessità di mobilità della popolazione locale.
3. Il numero di autorizzazioni può essere variato con successiva deliberazione di G.C., adeguatamente motivata.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con impiego di veicoli speciali ed immatricolati con precipua destinazione a tale esercizio.
5. L'autorizzazione del servizio è limitata al territorio comunale ed ha validità stagionale nel periodo 15 marzo - 15 novembre di ogni anno.
6. L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Articolo 4 - Requisiti dei conducenti

1. I conducenti di veicoli atipici adibiti al servizio NCC devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) **Possesso della patente di guida** e del certificato di abilitazione professionale previsti dal vigente Codice della Strada.
 - b) **Fedina penale pulita**: non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione per una durata complessiva superiore a due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria.
 - c) **Iscrizione nel ruolo dei conducenti** di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

- d) **Situazione patrimoniale regolare:** non essere stato assoggettato, né avere in corso, procedure fallimentari. Qualora tale procedura sia avvenuta, deve essere intervenuta la riabilitazione secondo le norme di legge.
- e) **Disponibilità di una rimessa** idonea per lo svolgimento dell'attività nel Comune di Maiori, conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
- f) **Disponibilità del veicolo:** essere proprietario o avere piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio ovvero titolo comprovante l'acquisto.
- g) **Superamento dell'esame di idoneità** previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, come stabilito dalla L.R.C. n. 10/2024.

Articolo 5 - Concorso per l'Assegnazione delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) di veicoli atipici sono assegnate attraverso un concorso per soli titoli, aperto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 4 del presente regolamento.
2. Il bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sarà indetto entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento e pubblicato sull'Albo Pretorio On-line del Comune di Maiori. Lo stesso verrà predisposto seguendo i criteri di valutazione di cui al seguente articolo 6 e approvato dalla G.C.
3. Ogni aspirante potrà concorrere per l'assegnazione di più autorizzazioni, la G.C. nell'ambito della definizione del numero di autorizzazioni da mettere a bando potrà eventualmente stabilire le modalità di cumulo delle stesse anche con quelle già rilasciate da questo Comune.

Articolo 6 - Criteri di Valutazione per l'Assegnazione delle Autorizzazioni

1. Per la predisposizione del bando l'ufficio comunale competente dovrà tenere conto delle seguenti linee di indirizzo con un criterio a punti che potranno essere meglio specificate con Deliberazione di Giunta Comunale, quali criteri di valutazione prioritaria:
 - a) **Esperienza Professionale:** maturata come autista o conducente presso un'impresa di NCC o in altre attività di trasporto pubblico non di linea.
 - b) **Conoscenza di Lingue Straniere:** possesso di certificazioni linguistiche che attestino la conoscenza di una o più lingue straniere comunitarie.
 - c) **Possesso di Attestati Formativi Rilevanti:** possesso di attestati formativi in ambiti rilevanti per il servizio NCC, come accoglienza turistica, sicurezza dei passeggeri, o gestione del servizio turistico.
 - d) **Disponibilità Immediata del Mezzo:** rapidità nell'attivazione del servizio.
 - e) **Utilizzo di Mezzi Elettrici:** mobilità sostenibile e riduzione dell'impatto ambientale.
 - f) **Categoria Preferenziale - Persone Fisiche o Microimprese:** persone fisiche e microimprese, partecipazione di piccoli operatori economici e persone fisiche.
3. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, l'autorizzazione sarà assegnata in caso di persone fisiche al candidato più giovane in caso di persone giuridiche al soggetto che dimostri di possedere un maggior numero di anni di esperienza nel settore.
4. Qualora vi sia ulteriore parità, si considererà la data e il numero di protocollo della domanda di partecipazione al concorso.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Articolo 7 - Condizioni d'esercizio

1. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dal successivo articolo 15.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente, annualmente e comunque entro il 1 marzo di ciascun anno, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi indicandone i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno di essi.

Articolo 8 - Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozze

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione del mezzo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio al fine di consentire la sostituzione rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, l'Amministrazione comunale, può stabilire, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 9 - Contrassegni mezzi autorizzati

1. I veicoli atipici adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

"NOLEGGIO";

"Comune di Maiori" e lo stemma.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, (per i veicoli atipici vicino alla targa di immatricolazione) e recante le seguenti scritte:

sulla parte superiore, la scritta "Comune di Maiori" e "N.C.C.";

al centro lo stemma del Comune;

nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.

3. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
4. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto previsto dal Regolamento per il Piano generale degli impianti.

Articolo 10 - Stazionamento dei mezzi

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

1. I mezzi devono essere stazionati presso rimesse oppure in aree dedicate alla sosta dei veicoli in assenza di servizi prenotati.
2. Le rimesse possono essere all'aperto, purché siano aree delimitate e di uso esclusivo, o presso autorimesse con posto assegnato.

Articolo 11 - Modalità di Prenotazione e Svolgimento del Servizio

1. Le modalità di prenotazione, l'inizio e la fine del servizio, nonché la tenuta del foglio di servizio, sono regolamentate ai sensi della legge n. 21/1992 e del decreto-legge n. 135/2018, applicati entro i limiti territoriali del Comune di Maiori.

Articolo 12 - Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di NCC del presente regolamento sono determinate annualmente dai titolari delle autorizzazioni, entro un minimo e massimo chilometrico stabilito in base al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993.
2. I titolari di autorizzazione devono depositare presso l'ufficio comunale competente, entro il 1 marzo di ogni anno, gli importi delle tariffe minime e massime.
3. Il corrispettivo per il servizio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore entro i limiti tariffari depositati.

Articolo 13 - Inizio e sospensione del servizio

- 1 Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
2. Il termine può essere derogato al ricorrere di gravi e comprovati motivi di salute, per un periodo di non oltre 30 giorni.

Articolo 14 - Erogazione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale, può derogare a quanto previsto al comma 2 individuando con Deliberazione di Giunta Comunale spazi idonei, su area pubblica adeguatamente delimitati e segnalati.

Articolo 15 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per esercitare il servizio autorizzato al titolare. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.

2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'Ufficio SUAP comunale, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari nei termini dell'art.7 comma 3.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Articolo 16 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozze

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 17 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il permanere ed il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di noleggio di cui al precedente art. 4; nonché ad una verifica estetica dei veicoli e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, con modalità e criteri stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.

3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di noleggio, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione trascorsi i quali e mancando di ottemperare a quanto prescritto, l'autorizzazione resta sospesa. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare dell'autorizzazione provveda a quanto prescritto, si applica l'art. 26, con revoca dell'autorizzazione.

Articolo 18 - Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea. A tal fine, le aziende aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale di linea possono stipulare apposite convenzioni con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché con le loro forme associative, in cui sono definite le aree di

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

intervento, la programmazione degli orari e degli itinerari, la gestione integrata delle prenotazioni e dei pagamenti, nonché la cooperazione nell'ambito della comunicazione e della promozione del servizio integrato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono delineare in modo chiaro e dettagliato le modalità di coordinamento e collaborazione tra le diverse tipologie di servizio al fine di garantire un'offerta di trasporto pubblico integrata, efficiente e accessibile per gli utenti.

Articolo 19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare all'ufficio comunale competente, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato o smarrito dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i dati dell'autorizzazione come previsto dal precedente art.9;
- j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato: (sanzione 12)

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del cliente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ovvero se non espressamente previsto dall'Amministrazione Comunale;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 20 - Comportamento dell'Utenza

1. Gli utenti del servizio NCC del presente regolamento sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni durante il trasporto:

- a) Divieto di fumare all'interno del veicolo.
- b) Divieto di gettare oggetti dai veicoli, sia in movimento che fermi.
- c) Divieto di insudiciare, imbrattare o danneggiare i veicoli.
- d) Divieto di richiedere il trasporto di animali domestici senza adottare misure idonee a prevenire danni o sporco al veicolo.
- e) Divieto di richiedere il trasporto in violazione delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

2. Gli utenti dovranno utilizzare il mezzo con la massima diligenza assumendo comportamenti da non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Articolo 21 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Maiori invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente avvia il procedimento, ai sensi della L. 241/90, inviandone comunicazione all'interessato. L'interessato può presentare documentazioni o memorie scritte entro 10 giorni dalla data di notifica della comunicazione. L'Ufficio, valutate le controdeduzioni eventualmente presentate, conclude il procedimento entro 45 giorni con emissione del provvedimento finale.

Articolo 22 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente con ogni esonero per l'Amministrazione comunale.

Articolo 23 - Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio comunale competente, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Articolo 24 - Violazioni e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R.C. n. 10/2024 chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

3.000,00. L' Ufficio comunale competente darà comunicazione dell'irrogazione della sanzione alla CCIAA territorialmente competente, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione Civile Provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Medesima sanzione è prevista per chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente nonché per chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, in quest'ultimo caso è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

3. Chiunque violi le disposizioni dei seguenti articoli del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00:

- a) art. 3 comma 6;
- b) art. 7 comma 3;
- c) art. 9;
- d) art. 12 comma 2;
- e) art. 16 comma 2;
- f) art. 19 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j), k);
- g) art. 19 comma 2 lettere b), g);
- h) art. 20.

4. Chiunque violi le disposizioni dei seguenti articoli del presente regolamento è soggetto oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

- a) art. 12 comma 3;
- b) art. 17 commi 1 e 2;
- c) art. 19 comma 1 lettera b);
- d) art. 19 comma 2 lettere a), c), e), h), i).

5. L'inosservanza da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della legge 21/1992, è punita con:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 alla prima inosservanza;
- b) la sospensione per un mese della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) la sospensione per due mesi della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) la sospensione per tre mesi della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- e) la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei veicoli di cui all'art. 17 della L.R.C. 10/2024 alla quinta inosservanza.

6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'ufficio comunale competente dispone la revoca dell'autorizzazione.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

7. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

Articolo 25 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso il titolare:

- a) venga a perdere uno dei requisiti di cui all'art. 4 previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno durante il periodo di esercizio autorizzato;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 26 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso il titolare:

- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 7 (*Condizioni di Esercizio*);
- b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- e) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- f) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 27 - Rinuncia all'autorizzazione

- 1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all'ufficio comunale competente.

Articolo 28 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Maiori al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Articolo 29 – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità alla L.R.C. n. 10 del 22.07.2024 nonché ai sensi dei dettami normativi di settore di cui alla legge n. 21/1992 e all'art. 10bis del decreto-legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le specifiche norme vigenti in materia.

3. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio